



Adottata dal Direttore Generale in data 23 OTT. 2012

OGGETTO: Progetto per la realizzazione del Sistema SIND e del Sistema NIOD – Rettifica delibera n. 1223/2012 - Autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione professionale per n. 1 Psicologo Biostatistico, n. 1 Psicologo Psicoterapeuta, n. 1 Psicologo.

RICHIAMATA la deliberazione n. 1022 del 5/7/2012 relativa alla pubblicazione di Avvisi pubblici per il conferimento, tra gli altri, di incarico a un laureato esperto giuridico, pubblicato sul sito aziendale in data 10/7/2012;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione n. 1223 del 17/8/2012 relativa alla ratifica degli atti e alla autorizzazione alla stipula di contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la Dr.ssa Valentina Bini in qualità di Psicologa Biostatistica;

ATTESO che, il personale che si intende sottoporre a contratto svolge prevalentemente attività di tipo libero-professionale, risulta regolarmente iscritto ad Albo professionale ed è, per la gran parte, abilitato all'emissione di fattura per le proprie prestazioni professionali;
-che si ritiene più confacente alle esigenze del Progetto di cui si tratta e alle esigenze aziendali, in considerazione della procedura semplificata applicata per la liquidazione delle competenze;

VISTA la deliberazione n. 1461 del 23/10/2012 con la quale si è provveduto alla ratifica degli atti della commissione nominata per la valutazione dei curriculum dei candidati degli Avvisi pubblici per Psicologo e Psicologo psicoterapeuta;

RITENUTO di dover pertanto rettificare la deliberazione n. 1223 del 17/8/2012, prevedendo anche per la Psicologa Biostatistica, la stipula di un contratto di collaborazione professionale, il cui schema, allegato al presente atto per farne parte integrante, sarà comune anche per la figura della Psicologa Psicoterapeuta e della Psicologa;

IL DIRETTORE GENERALE

CON i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

D E L I B E R A

- 1) Di rettificare l'atto deliberativo n. 1223 del 17/8/2012 nella parte in cui dispone l'autorizzazione alla stipula di contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la vincitrice della selezione per n. 1 posto di Psicologo Biostatistico, nel senso che anche per questa figura professionale, si provvederà alla stipula di contratto di collaborazione professionale, per un periodo di un anno a decorrere dal 1° novembre 2012M;
- 2) Di autorizzare la stipula di contratti di collaborazione professionale con la Dr.ssa Valentina Bini Psicologa Biostatistica, con la Dr.ssa Monica Messina Psicologa Psicoterapeuta e con la Dr.ssa Corona Anastasia, Psicologa;
- 3) Di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda USL 7 Carbonia

- 4) Di attribuire ai collaboratori professionali il compenso annuo lordo di € 20.000 ciascuna, e di movimentare l'importo totale annuo di 60.000,00 sul codice economico 0511010302 "costi del personale professionale non dipendente", del Piano dei conti e sul codice 10920501 "costi comuni DSM e D" del Piano dei Centri di rilevazione;
- 5) Di applicare alle summenzionate professioniste, ai sensi della legge 24/12/2007, n. 244, il regime fiscale di esenzione IRPEF, IVA e IRAP sulle fatture che le stesse emetteranno per le prestazioni professionali rese in favore di questa Azienda;
- 6) Di demandare al Servizio Bilancio la liquidazione del relativo importo mensile, in base alla fatturazione individuale che riporterà lo svincolo del Responsabile dell'Osservatorio Regionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Maurizio Calamida

IL DIRETTORE AMM.VO

Dr. Claudio Ferri

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Franco Brucas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda USL 7 Carbonia

Il Servizio Affari Generali e Legali
attesta che la deliberazione
N° 1462 del 23 OTT. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
dal 23 OTT. 2012 al 6 NOV. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESP. SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

DESTINATARI

Servizio Personale
DSM e D
Serv. Affari Generali e Leg.

Azienda Sanitaria Locale n. 7 Carbonia

Contratto di prestazione di consulenza professionale per le attività di Psicologo – Psicologo Psicoperauta – Psicologo Biostatistico – Psicologo –

Il giorno ____ del mese di ottobre dell'anno 2012

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n°7 di Carbonia, partita IVA 02261310920, avente sede legale in Carbonia, Via Dalmazia n° 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dr. Maurizio Calamida

E

e la Dr.ssa _____ nat_ a _____ il _____
residente a _____ Via _____ - Selargius C.F.

PREMESSO

- a) che il Committente intende avvalersi delle prestazioni professionali del Collaboratore professionale nell'espletamento delle attività di cui alla deliberazione n. 1022 del 5.7.2012 relativa all'Avviso pubblico, tra gli altri, di Psicologo _____
- b) che il Collaboratore è titolare di Partita Iva;
- c) che il Collaboratore si dichiara titolare delle qualità ed attitudini tecnico-professionali per le quali ha offerto la propria prestazione alla Asl 7;
- d) che la Asl ha considerato il curriculum del professionista idoneo allo svolgimento dell'attività di cui al progetto in oggetto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Premesse

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2. Oggetto del Contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la realizzazione del Progetto per la costituzione del SIND e del NIOD a livello regionale con prestazioni da effettuarsi presso l'Osservatorio epidemiologico sulle dipendenze della Regione Sardegna.

Art. 3. Esecuzione dell'opera

Il Collaboratore si impegna a fornire con diligenza ed adeguatezza le proprie prestazioni professionali nell'espletamento dei servizi suddetti sino a compimento degli incarichi demandatigli dal Committente. In particolare il Collaboratore si impegna ad eseguire le prestazioni nel rispetto dei principi di appropriatezza organizzativa fissati dalla Direzione dell'Osservatorio regionale. Il Collaboratore svolgerà la propria opera con lavoro proprio, senza assoggettamento dello stesso ad alcun vincolo di subordinazione verso il Committente, senza obbligo disciplinare e senza osservanza di orario di lavoro, fermo restando la disponibilità di quest'ultimo a concordare - qualora richiesto dall'attività oggetto del presente contratto, la definizione degli orari nei quali il collaboratore medesimo svolgerà la propria opera.

Art. 4. Durata del Contratto

Il presente contratto ha durata di 1 anno e ha decorrenza dal 1° novembre 2012.

Art. 5. Corrispettivi

Il corrispettivo delle prestazioni professionali svolte sarà determinato al Collaboratore in un dodicesimo dell'importo di € 20.000,00 come fissato dall'atto deliberativo n. 1022 del 5 luglio 2012 e sarà liquidato dal Servizio Bilancio a seguito della emissione di fattura, svincolata dal Direttore dell'Osservatorio regionale. Salvo diversa scelta del Collaboratore, qualora in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti normative in merito alla non applicazione della ritenuta di acconto da parte del sostituto d'imposta (da comunicarsi con comunicazione scritta al Committente), sull'importo predetto sarà operata la ritenuta d'acconto come per legge.

I pagamenti dei compensi sopra indicati saranno regolati dietro presentazione di fattura e detratta la ritenuta d'acconto, mediante Bonifico Bancario sul c/c codice IBAN

Art. 6. Dovere di Segretezza

Il Collaboratore si impegna ad operare secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e a regola d'arte, obbligandosi nei confronti del Committente alla massima correttezza e riservatezza. E' fatto pertanto obbligo al Collaboratore di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di informazioni ritenute riservate dal Committente nonché dalle vigenti normative in materia.

Restano escluse dall'obbligo di segretezza le informazioni e/o i dati già di pubblico dominio indipendentemente dall'omissione degli obblighi contrattuali contemplati al presente articolo.

Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo, continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del presente contratto sino a quando le informazioni riservate non diverranno di pubblico dominio.

Art. 7. Clausola di non concorrenza

Al Collaboratore è concesso intrattenere contemporaneamente più rapporti di collaborazione professionale con altri Clienti diversi dal Committente presso il quale ha oggetto l'attività prevista nel presente contratto, purché ciò non arrechi in alcun modo danno al Committente o pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività prevista nell'oggetto

del presente contratto. Il Collaboratore si impegna a svolgere la propria attività senza porre in essere atti di concorrenza sleale a danno del Committente.

Art. 8. Recesso ed inadempimento

Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso al Collaboratore almeno **30** (trenta) giorni prima della decorrenza stabilita.

Tuttavia, lo stesso può recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal contratto:

- a) Se il Collaboratore non procede all'esecuzione dell'incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e a regola d'arte, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dal Committente.
- b) Quando l'esecuzione dell'incarico diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti. In questa ipotesi il Collaboratore avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato in deroga all'articolo 2227 Codice Civile.
- c) In qualsiasi momento in presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell'interesse del Committente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del Collaboratore nel presente contratto.

In questa ipotesi il Collaboratore avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga all'articolo 2227 del Codice Civile, salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni.

d) E' concesso altresì al Collaboratore il diritto di recesso unilaterale previo avviso scritto mediante raccomandata o posta certificata inviata presso la sede legale del Committente almeno **30** (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In questo caso al Consulente spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato in deroga all'articolo 2227 del Codice Civile.

Il recesso del Collaboratore dal presente contratto per motivi diversi da comprovabile giusta causa o forza maggiore, senza il rispetto del suddetto termine di preavviso, produrrà cautelativamente l'immediata sospensione di tutti i pagamenti e fatture emesse e/o da emettere con contestuale diritto da parte del Committente al risarcimento del danno. Tale diritto sarà esercitato anche in caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale o ritardato, anche di una soltanto delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

Art. 9. Rinnovo del contratto

Allo scadere del termine della durata del contratto, questo non si intenderà tacitamente rinnovato dalle parti.

Art. 10. Tutela della Privacy

In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, il Collaboratore dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'articolo 13 D.LGS 196/03 autorizzando nel contempo il Committente al trattamento dei propri dati personali nell'ambito degli impieghi leciti previsti.

Il Collaboratore si obbliga inoltre a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Committente o delle quali venisse in possesso durante l'espletamento delle

attività, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento dell'oggetto di cui al presente contratto.

E' comunque diritto del Collaboratore di trasmettere tali dati e/o informazioni a soggetti delegati ad espletare i servizi connessi con l'oggetto del presente contratto e diffusi esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso, previa sottoscrizione da parte di tali soggetti di un impegno di riservatezza dei dati stessi.

Art. 11. Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione tra le parti relativa al presente contratto dovrà essere effettuata in forma scritta o mediante e-mail o PEC.

Art. 12. Clausole Finali

La circostanza che una delle parti non faccia valere tempestivamente i diritti riconosciutegli da una o più clausole di cui al presente contratto, non potrà mai essere intesa come rinuncia generale e tacita ai diritti e doveri nella clausola stabiliti, né impedirà a tale parte di pretendere successivamente la puntuale e rigorosa osservanza di ogni e qualsiasi clausola contrattuale.

Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità e per quanto non in esso specificatamente previsto le parti si riportano agli art. 2222 e seguenti, cod. civile.

Art. 13. Risoluzione Controversie

Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sia deferita al Foro di Cagliari.

Art. 14. Rinvio alle Norme di Legge

Per quanto al presente contratto non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste dall'art. 2222 codice civile ed articoli seguenti.

Art. 15. Stipula

Il presente contratto, stipulato in doppio originale, composto di 4 fogli stampati con macchine elettrocontabili, viene controfirmato alla presenza di entrambe le parti stipulanti, per integrale accettazione sul dorso di ciascun foglio.

Letto, approvato e sottoscritto senza alcuna modifica.

Il Collaboratore

Dr.ssa _____

Asl 7 Carbonia
Il Direttore Generale
Dr. Maurizio Calamida